



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

ORDINANZA N. 11 DEL 04.08.2023

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 11 del 29 luglio 2004, con la quale lungo la rotabile montana che conduce ai rifugi alpini La Riposa e Cà d'Asti veniva posizionata un'interdizione stabile al transito veicolare, ponendovi i cartelli segnaletici con divieto di accesso ai mezzi e divieto di sosta.

RILEVATO come numerosi veicoli, nonostante il cartello segnaletico di divieto posto precedentemente, percorrano comunque il tratto terminale della rotabile montana sino all'interdizione, spesso parcheggiando pericolosamente sul ciglio della strada.

DATO ATTO che il tracciato stradale è esposto sul versante, con carreggiata unica di ridotta sezione e non risulta possibile proteggerla in modo adeguato.

RITENUTO per i motivi sopraesposti di posizionare, in località denominata pian naturale presso il pianoro già utilizzato alla sosta degli automezzi, la chiusura al transito veicolare della strada rotabile che conduce ai rifugi alpini, mediante catena metallica o sbarra.

VISTO il D.Lgs. 30/04/92 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e smi ed il Regolamento di attuazione DPR 16.09.96 n.610 e smi.

DI DARE ATTO che, oltre tale interdizione, lungo la rotabile sono autorizzati al transito esclusivamente gli aventi diritto ai sensi della legge regionale del 2 novembre 1982 n. 32 e smi come già richiamato nella precedente ordinanza sindacale n. 9 del 3 ottobre 2007.

VISTO l'art. 50 del D.lgs.18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale.

ORDINA

di revocare la precedente ordinanza n. 11 del 29 luglio 2004 e vietare al transito veicolare la rotabile montana dalla località denominata pian naturale a quota 2060 mt slm circa, posizionandovi per la chiusura apposita catena metallica o sbarra e apponendovi i prescritti cartelli segnaletici di divieto al transito e strada senza uscita.

DISPONE

- a) l'affissione tramite personale comunale della presente ordinanza all'albo pretorio comunale ed in prossimità dei luoghi interessati dall'intervento su descritto;
- b) l'invio della presente ordinanza, per conoscenza ed adempimenti, al Comando Carabinieri di Susa, all'Ente Parco Alpi Cozie, ai gestori dei rifugi Cà d'Asti e la Riposa, al Consorzio Irriguo Comba La Pala, all'alpeggio Costa Rossa.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare le prescrizioni anzidette.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e nei casi più gravi, se prevista, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi L. 241/90 chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. al TAR Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o violazione o entro 120 gg. al Capo dello Stato ed in relazione alla segnaletica disposta, entro 60 gg. al Ministero Infrastrutture e Trasporti.



Il Sindaco
(Davide GASTALDO)